Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2017, n. 2-5332

Approvazione accordo-quadro per la definizione delle modalita' di rimborso a favore della Regione Piemonte delle risorse da parte delle Province piemontesi e della Citta' Metropolitana di Torino ai sensi delle LL.RR. 39/1996, 1/2004 e 23/2015.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

La legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” stabilisce all’art. 6, co. 2 che spettino ai Comuni oltre ai compiti trasferiti dal DPR 616/1977 e alle funzioni attribuite dall’art. 132, d.lgs. 112/98 anche una serie di attività assistenziali “già di competenza delle province, con le modalità stabilite dalla legge regionale di cui all’art. 8, co. 5”.

La Regione ha dato attuazione all’art. 8, co. 5, l. 328/2000 mediante l’art. 116, co. 1, lett. b), l.r. 5/2001 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 – Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ‘Conferimento di funzioni) attribuendo ai Comuni le “funzioni in materia di servizi sociali già di competenza delle Province, ai sensi dell’art. 8, co. 5, della l. 328/2000” e rinviando ad una specifica legge la disciplina delle funzioni.

L’art. 5, co. 4, l. 1/2004 recante "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento", stabilisce inoltre, in attuazione dell’art. 8, legge cit., che sia la Giunta regionale di concerto con le Province e gli enti gestori a fornire termini e indicazioni per il trasferimento da parte delle Province, delle funzioni di cui al dl 9/1993, agli enti gestori istituzionali, mettendo a disposizione di tali enti le risorse umane, patrimoniali e finanziarie utilizzate alla data di entrata in vigore della legge nazionale.

La DGR n. 127-4470 del 20.1.2006 fissa termini e indicazioni per il trasferimento della gestione delle funzioni provinciali agli enti gestori socio-assistenziali, stabilendo che le amministrazioni provinciali a partire dal 2007 trasferiscono alla Regione risorse finanziarie equivalenti a quelle utilizzate per l’esercizio 2000 e che la Regione trasferisce agli Enti gestori istituzionali tali risorse con un’integrazione al fine di concorrere alla spesa sostenuta dalle Province nell’anno 2006 per tali funzioni.

A seguito del riordino delle funzioni provinciali avvenuto in attuazione della l. 56/2014, che ha trasformato le Province da enti esponenziali della collettività ad enti di secondo livello, i tagli operati dallo Stato nei confronti delle Province dalla Legge di stabilità 2015 hanno privato le Province di un’autonoma capacità finanziaria rendendole, pertanto, non più in grado di finanziare le funzioni in materia assistenziale attribuitegli in origine dallo Stato.

In tale contesto la Regione si è fatta carico del finanziamento delle predette funzioni disponendo, con l’art. 23 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, che “Per il finanziamento delle funzioni di cui all' articolo 5, comma 4, della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), la Regione provvede annualmente con le risorse di parte corrente iscritte nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali), capitolo 153157 del bilancio regionale, a partire dall'esercizio finanziario 2016 e con le modalità stabilite con successivo provvedimento della Giunta regionale.

Preso atto, quindi, che le risorse per il finanziamento delle funzioni di cui all’art. 5, comma 4, della l.r. 1/2004 sono ora a carico della Regione Piemonte e che le Province e la Città Metropolitana

di Torino non sono più tenute a rimborsare alla Regione le risorse che venivano trasferite agli Enti gestori socio-assistenziali.

Verificato che le somme precedentemente erogate agli Enti gestori istituzionali in virtù della citata normativa – relative ad annualità antecedenti al 2016 - e non ancora rimborsate dalle Province e dalla Città Metropolitana dovranno essere restituite alla Regione Piemonte.

Dato altresì atto che, ai sensi della legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 recante "Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Delega alle Province", il provento deve essere versato dai soggetti passivi alle province competenti per territorio, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito (art.4, l.r.39/1996).

Considerato che le Province devono corrispondere la quota di competenza della Regione, pari al 90% del tributo introitato, entro il mese successivo a quello di riscossione (art.7, l.r.39/1996).

Verificato che alcune Province devono ancora corrispondere il predetto tributo per le annualità dal 2010 al 2015.

Vista la Legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 avente per oggetto la disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale.

Vista la legge regionale n. 34 del 22 dicembre 2008 avente per oggetto le norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro.

Visto il programma Operativo Regionale F.S.E. 2007-2013 a titolo dell'obiettivo 2 "Competitività regionale e Occupazione", approvato con Decisione c (2007) 5464 del 06/11/2007 e ratificato a mezzo della D.G.R. 60-7429 del 12/11/2007 il quale individua nelle Province gli organismi intermedi per la realizzazione prevalente delle attività ad esso previste.

Visto l'Accordo rep n. 14084 del 23/12/2008 sottoscritto in attuazione dell'art. 12 del Reg (CE) 1828/2006 tra la Regione, Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, in qualità di Autorità di Gestione del Programma Operativo regionale FSE 2007-2013 e le Province, in qualità di Organismi Intermedi, che stabilisce l'ambito della delega delle funzioni di programmazione e gestione degli interventi stabiliti dal programma e le modalità per il trasferimento delle risorse economiche necessario per l'esercizio delle funzioni stesse.

Tenuto conto che a seguito del processo di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto disposto dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56, l'art. 8 della legge regionale 29 ottobre 2015 n. 23 ha riallocato in capo alla Regione Piemonte funzioni già esercitate dalle Province, tra cui quelle relative all'organizzazione e gestione delle attività concernenti la Formazione Professionale e delle politiche del lavoro di cui al capo VI della legge regionale 22 dicembre 2008 n. 34.

Tenuto conto che a seguito della chiusura del periodo di programmazione 2007/2013 la Direzione Coesione Sociale, ha effettuato la ricognizione della situazione contabile su direttive e attività concluse al 31/03/2017 inerenti il lavoro e la formazione professionale, e comunicato alle Province Piemontesi e alla Città Metropolitana di Torino le economie di cassa che si sono realizzate a seguito delle riduzioni di spesa determinate in fase di rendiconto e conseguenti maggiori entrate nelle casse provinciali, comunicate alle Province e alla Città Metropolitana di Torino con specifiche singole note in data 27/01/2017.

Preso atto che le Province Piemontesi hanno confermato come richiesto, entro il 3/02/2017, la corrispondenza delle economie rilevate dalla Regione Piemonte a seguito della chiusura del periodo di programmazione 2007/2013.

Vista la necessità di sottoscrivere un Accordo-quadro dal quale emerga la quantificazione degli importi che dovranno essere restituiti nonché l'impegno degli enti interessati ad effettuare la restituzione indicandone al contempo le modalità.

Preso atto della bozza di accordo allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Rilevata quindi la necessità di procedere all'approvazione della citata bozza di accordo affinché sia possibile addivenire alla sottoscrizione da parte dei Presidenti di Provincia, del Sindaco della Città metropolitana di Torino e del Presidente della Giunta regionale ed ai conseguenti adempimenti da essa derivanti per gli enti coinvolti.

Tutto ciò premesso;

visto l'art. 51, comma 1, dello Statuto della Regione Piemonte;
vista la l.r. n. 1 dell'8/01/2004;
vista la l.r. n. 24 del 5/12/2016;
dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare la bozza di accordo-quadro, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale si stabilisce una modalità concertativa di quantificazione e modalità di rimborso delle risorse;

- di demandare al Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, a sottoscrivere il richiamato accordo-quadro con ogni singolo Ente;

- di dare mandato alle Direzioni e ai Settori competenti per materia, in accordo con il settore Ragioneria, a porre in essere tutti gli adempimenti a carico della Regione Piemonte derivanti dall'Intesa-quadro in argomento;

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell' art. 5 della L.R. n. 22/2010 e sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013.

(omissis)

Allegato

INTESA QUADRO

TRA

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE

E

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI…….…….../

IL SINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Vista la legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 recante "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento";

considerato quanto disposto dall'art. 5, comma 4, della citata legge regionale secondo cui "*Entro i termini e sulla base di indicazioni individuati dalla Giunta regionale di concerto con le province e gli enti gestori istituzionali, le province trasferiscono agli enti gestori istituzionali del proprio territorio la gestione delle funzioni di cui all' articolo 5 della legge 18 marzo 1993, n. 67 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale) relative ai non vedenti, agli audiolesi, ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, ai minori esposti all'abbandono, ai figli minori non riconosciuti ed alle gestanti e madri in difficoltà, mettendo a disposizione di tali enti le risorse umane, patrimoniali e finanziarie utilizzate alla data di entrata in vigore della legge nazionale*";

preso atto di quanto disposto dall'art. 23 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 secondo cui "*Per il finanziamento delle funzioni di cui all' articolo 5, comma 4, della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), la Regione provvede annualmente con le risorse di parte corrente iscritte nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali), capitolo 153157 del bilancio regionale, a partire dall'esercizio finanziario 2016 e con le modalità stabilite con successivo provvedimento della Giunta regionale;*

preso atto, quindi, che le funzioni di cui all'art. 5, comma 4, della l.r. 1/2004 sono ora a carico della Regione Piemonte e che le Province non sono più tenute a trasferire alla Regione le risorse che venivano poi trasferite agli Enti gestori socio-assistenziali;

verificato che le somme precedentemente erogate agli Enti gestori istituzionali in virtù della citata normativa – relative ad annualità antecedenti al 2016 - e non ancora rimborsate dalle Province e dalla Città Metropolitana dovranno essere restituite alla Regione Piemonte, secondo la quantificazione riportata nella seguente tabella:

PROVINCIA	
ALESSANDRIA	€ 1.359.641,24
ASTI	€ 1.349.399,12
BIELLA	€ 376.651,68
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	€ 4.418.373,39
CUNEO	€ 5.942.325,56
NOVARA	€ 1.433.424,00
VCO	€ 1.606.563,66
VERCELLI	€ 592.250,64
Totale complessivo	**€ 17.078.629,29**

dato altresì atto che, ai sensi della legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 recante "*Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Delega alle Province*"**,** il provento è versato dai soggetti passivi alle province competenti per territorio, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito (art.4 l.r.39/1996);

considerato che le Province devono corrispondere la quota di competenza della Regione, pari al 90% del tributo introitato, entro il mese successivo a quello di riscossione (art.7 l.r.39/1996);

verificato che ad oggi la Provincia di Alessandria deve ancora corrispondere la somma complessiva di € 3.812.432,13 per le seguenti quote di tributo:

PROVINCIA	IMPORTO	ANNUALITA' QUOTA 90%
ALESSANDRIA	151.445,92	IV trimestre 2010
	387.328,77	I, II e III trimestre 2011
	476.687,25	I, II, III e IV trimestre 2012
	868.508,77	I, II, III e IV trimestre 2013
	906.938,64	I, II, III e IV trimestre 2014
	1.021.522,78	I, II, III e IV trimestre 2015
Totale complessivo	**3.812.432,13**	

verificato che ad oggi la Provincia di Vercelli deve ancora corrispondere la somma complessiva di € 402.011,07 per le seguenti quote di tributo:

PROVINCIA	IMPORTO	ANNUALITA' QUOTA 90%
VERCELLI	250.182,58	III e IV trimestre 2013
	151.100,95	I, II, III e IV trimestre 2014
	727,54	I, II, III e IV trimestre 2015
Totale complessivo	**402.011,07**	

considerato che a seguito del processo di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto disposto dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56, l'art. 8 della legge regionale 29 ottobre 2015 n. 23 ha riallocato in capo alla Regione Piemonte funzioni già esercitate dalle Province, tra cui quelle relative all'organizzazione e gestione delle attività concernenti la Formazione Professionale e delle politiche del lavoro di cui al capo VI della legge regionale 22 dicembre 2008 n. 34;

tenuto conto che, a seguito della chiusura del periodo di programmazione 2007/2013, la Direzione Coesione Sociale ha effettuato la ricognizione della situazione contabile su direttive e attività concluse al 31/03/2017 inerenti il lavoro e la formazione professionale, e comunicato alla Province Piemontesi e alla Città Metropolitana di Torino le economie di cassa che si sono realizzate a seguito delle riduzioni di spesa determinate in fase di rendiconto e conseguenti maggiori entrate nelle casse provinciali, come di seguito indicate:

PROVINCIA		
ALESSANDRIA	€	1.071.084,97
ASTI	€	411.009,45
BIELLA	€	886.099,57
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	€	11.265.957,05
CUNEO	€	467.144,60
NOVARA	€	3.218.375,91
VCO	€	642.843,22
VERCELLI	€	140.864,34
Totale complessivo	**€**	**18.103.379,11**

preso atto delle modalità attraverso le quali è possibile procedere ai rimborsi e, in particolare:

- tramite compensazione (*ex* art. 13, comma 1, della l.r. 6/2016);
- tramite rateizzazione triennale (*ex* D.Lgs. 118/2011, Allegato n. 4/2, par. 3.5)
- tramite soluzione unica da versare nel corso del 2017

tutto ciò premesso

i sottoscrittori adottano la seguente intesa:

1. la Provincia di……../la Città Metropolitana di Torino prende atto delle modifiche normative intervenute e, di conseguenza, delle cifre riportate nelle tabelle allegate che costituiscono debito a favore della Regione Piemonte e dovranno essere restituite;

2. la Provincia di……/la Città Metropolitana di Torino, preso atto delle modalità attraverso le quali è possibile procedere ai rimborsi, si impegna a comunicare alla Regione Piemonte, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, la modalità prescelta per il pagamento;

3. i sottoscrittori della presente intesa accettano espressamente le clausole di cui ai punti precedenti, rinunziando a sollevare qualsivoglia eccezione in sede amministrativa o giurisdizionale in merito.

Torino, ……2017

Il Presidente della Regione Piemonte *Il Presidente della Provincia di……../*

Il Sindaco della Città metropolitana di Torino